Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2020, n. 3-2433

Modifica della D.G.R. 1-2252 del 10 novembre 2020 recante "Rimborso dei maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars Cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie per anziani non autosufficienti, disabili, minori, dipendenze patologiche e patologie psichiatriche". Proroga termini presentazione istanze.

A relazione degli Assessori Icardi, Caucino:

Vista la D.G.R. n. 1-2252 del 10 novembre 2020 recante "Rimborso dei maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars Cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie per anziani non autosufficienti, disabili, minori, dipendenze patologiche e patologie psichiatriche".

Atteso che essa:

- prevede il rimborso dei costi sostenuti (nel periodo dal 21/02/2020-31/12/2020) per i DPI direttamente acquistati dai gestori delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per anziani, disabili, minori, persone affette da dipendenze patologiche e patologie psichiatriche o dalle imprese sociali (rientranti tra gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del D.lg.vo 117/2017) che gestiscono in appalto servizi erogati da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario presso dette strutture;
- tale rimborso può avvenire con riguardo alle attività svolte a favore degli ospiti in convenzione e negli importi massimi per giornata assistenziale definiti nell'allegato 1 alla suddetta D.G.R.;
- le modalità ed i tempi con cui lo stesso deve essere effettuato trovano disciplina nell'allegato 2 alla suddetta D.G.R.

Considerato che, su segnalazione di molti gestori e come rilevato da UNEBA Piemonte con nota del 13 novembre 2020 (acquisita al protocollo regionale al n. 37421 in data 16/11/202), nell'allegato 2 alla D.G.R. si evidenzia una contraddittorietà laddove si individuano quali destinatari del provvedimento le imprese di qualsiasi forma giuridica ma si richiede - al contempo - come requisito per poter beneficiare del contributo l'iscrizione al registro delle imprese, requisito non posseduto da molti soggetti gestori di strutture socio-sanitarie seppur destinatarie del provvedimento (tra cui le IPAB, le Aziende pubbliche di servizi alla persona, gli Enti Morali, i Comuni e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le strutture a gestione diretta).

Rilevato che UNEBA Piemonte ha, altresì, richiesto con la nota innanzi richiamata ulteriori integrazioni/modifiche dell'allegato 2 alla D.G.R. n. 1-2252/2020 volte a migliorare la chiarezza del testo e le modalità di calcolo del beneficio.

Posto che molti altri quesiti sono stati formulati con riguardo al suddetto allegato dai beneficiari del provvedimento e che si rende, quindi, necessario provvedere ad una sua modifica ed integrazione per una sua miglior comprensione.

Ritenuto che in relazione alla necessità di apportare le modifiche e integrazioni di cui è caso il termine per la presentazione delle domande relative alla prima tranche debba essere prorogato in parziale sanatoria entro e non oltre il 20 dicembre 2020.

Ritenuto di dover sostituire all'allegato 2 alla D.G.R. n. 1-2252/2020 quello che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, demandando alla Direzione Sanità e Welfare il compito di adeguare il modulo di domanda già approvato con D.D. n. 1348 del 11 novembre 2020, al fine di allineare lo stesso ai contenuti della presente.

Considerato che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri rispetto a quelli previsti con la D.G.R. n. 1-2252 del 10 novembre 2020 in quanto nella determinazione dell'importo da riconoscere ai beneficiari del provvedimento si erano assunte a riferimento le giornate assistenziali di tutte le tipologie di erogatori senza distinzione in ordine alla natura giuridica del soggetto erogante.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della $\,$ n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

- 1. di modificare e integrare l'allegato 2 alla D.G.R. n. 1-2252 del 10 novembre 2020 recante "Rimborso dei maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars Cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie per anziani non autosufficienti, disabili, minori, dipendenze patologiche e patologie psichiatriche", sostituendolo con il documento allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **2.** di prorogare in parziale sanatoria il termine per la presentazione delle domande relative alla prima tranche entro e non oltre il 20/12/2020;
- **3.** di demandare alla Direzione Sanità e Welfare il compito di adeguare il modulo di domanda già approvato con D.D. n. 1348 del 11 novembre 2020, al fine di allineare lo stesso con i contenuti della presente;
- **4.** di dare atto che il presente provvedimento non determina maggiori oneri rispetto a quelli già previsti con D.G.R. n. 1-2252 del 10 novembre 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

MODALITA' DEL RIMBORSO

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente provvedimento le persone giuridiche, che gestiscono strutture residenziali sociosanitarie e/o sanitarie per anziani non autosufficienti, disabili, minori, dipendenze patologiche e patologie psichiatriche, autorizzate ed accreditate, convenzionate con il SSR della Regione Piemonte, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sono regolarmente costituite e iscritte come "attive" nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; i gestori che avendo altra forma giuridica sono iscritti ad altri registri nazionali e/o regionali dovranno dichiarare tale iscrizione*;
- b) hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione ②volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

*Il requisito di iscrizione al registro delle imprese o ad altro registro non costituisce presupposto per accedere al beneficio in argomento per le persone giuridiche la cui natura non preveda per legge tali obblighi di iscrizione.

Possono altresì beneficiare del rimborso, sussistendo i medesimi requisiti, le imprese sociali configurabili come ETS ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 117/2017, laddove i titolari di autorizzazione al funzionamento e accreditamento con il servizio sanitario regionale di strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie - per anziani non autosufficienti, disabili, minori dipendenze patologiche e patologie psichiatriche - abbiano loro affidato in appalto o in altro modo i servizi erogati da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario.

Sono escluse dal presente provvedimento:

- le strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie di cui in argomento a gestione diretta delle AA.SS.LL.; tuttavia in tal caso sussiste la possibilità per le medesime AA.SS.LL. di rimborsare con le modalità di cui al presente provvedimento i costi dei DPI alle imprese sociali configurabili come ETS ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 117/2017, che abbiano loro fornito per tali strutture i servizi di assistenza (resi da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario)
- le strutture COVID dedicate, per le quali valgono le regole contrattuali intercorrenti con ogni singola ASL
- tutte le strutture ospedaliere.

2. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute per l'acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi. 2

Ai fini dell'accesso al rimborso, le spese di cui al precedente comma devono:

- a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
- b) essere connesse a fatture pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati al richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- c) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo. Lo sgravio contributivo ex art. 125 del D.L. 34/2020, legge di conversione 77/2020, oppure il rimborso per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ottenuto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, ex art. 43, comma 1, del DL 18/2020, legge di conversione 27/2020, danno titolo ad un accesso parziale al rimborso regionale, come specificato nel successivo punto 3.

Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l'IVA.

3. RIMBORSO CONCEDIBILE

Il rimborso è concesso in due tranche:

- una prima con riguardo al periodo 21/02/2020 30/09/2020
- una seconda con riguardo al periodo 01/10/2020 31/12/2020.

Il rimborso è concesso, nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo (c.d. "tetto di spesa rimborsabile") del prodotto della seguente moltiplicazione:

£	dia/pasta latta¹ V	giornata di assistanza aspiti in convenzione periode 21 02/20 00 2020, 01 10/21 1	12 2020
t	die/posto letto X	aiornata di assistenza ospiti in convenzione periodo 21.02/30.09.2020: 01.10/31.1	LZ.ZUZU

Laddove i servizi erogati da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario facciano capo a più persone giuridiche il rimborso concesso deve essere ridefinito in misura proporzionale all'entità dell'apporto di ciascuno².

 $^{{\}bf 1}$ Importo rilevabile dalla tabella a) allegata alla DGR 1-2252 del 10/11/2020

Ad esempio: nel caso di una RSA anziani, qualora l'ente gestore abbia appaltato il 10% delle attività di assistenza, il rimborso dovrà essere calcolato nel seguente modo: Rimborso per Ente gestore:

La persona giuridica dovrà indicare nella domanda di rimborso di cui al successivo punto 5:

- l'importo del beneficio contributivo ottenuto dall'Agenzia delle Entrate, dovrà essere dichiarato il contributo
 ottenuto ex art. 125 del D.L. 34/2020, legge di conversione 77/2020, e quello aggiuntivo ottenuto in seguito alla rideterminazione delle
 risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione ex art. 31, comma 4 ter, del D.L.
 104/2020 legge di conversione 126/2020
- il valore del rimborso per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ottenuto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, ex art. 43, comma 1, del DL 18/2020, legge di conversione 27/2020

Il valore corrispondente alla somma dei suddetti benefici economici ottenuti dall'Agenzia delle entrate e da Invitalia dovrà essere dedotta dall'importo dovuto dall'ASL cui è rivolta l'istanza. Nel caso in cui l'istanza di rimborso sia stata presentata a più AA.SS.LL.* l'importo sarà dedotto dall'ASL tenuta al rimborso dell'importo più elevato.

4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Entro il 20/12/2020, per la richiesta di rimborso relativa alla prima tranche, e entro il 20/01/2021, per la richiesta di rimborso relativa alla seconda tranche: le persone giuridiche aventi diritto dovranno produrre alle AA.SS.LL. domanda corredata dal dettaglio delle spese sostenute, nel periodo di riferimento con riguardo ad ogni tranche, autocertificando la veridicità delle stesse ex art. 47 D.P.R. n.445/2000.

Per ognuna delle voci di spesa dovrà essere indicata la fattura che ha determinato il costo riportando la ditta che l'ha emessa ed il destinatario della stessa, nonchè data, numero ed importo (imponibile) e l'importo (imponibile) riferibile ai soli DPI.

5. DOMANDA DI RIMBORSO

La domanda di rimborso deve essere presentata via PEC all'ASL territorialmente competente (l'ASL sul cui territorio insiste la struttura), avvalendosi, pena inammissibilità, dei modelli che saranno approvati con Determina Dirigenziale del settore competente.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e dovrà ricomprendere in allegato la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e relative evidenze di pagamento.

Essa deve risultare regolarmente sottoscritta con firma digitale del richiedente. In caso di sottoscrizione autografa deve essere allegata copia di documento di identità del sottoscrittore.

Le domande verranno ammesse a rimborso previa verifica della completezza e regolarità delle stesse.

6. ISTRUTTORIA

Le AA.SS.LL. effettuano l'istruttoria sulle domande in questione.

	max €	_die/posto lettox	giornata di assistenza ospiti in convenzione periodo 21.02/30.09.2020; 01.10/31.12.2020 x 90%			
Rimborso per ap	rso per appaltatore:					
nax €d	ie/posto lettox	giornata di assiste	nza ospiti in convenzione periodo 21.02/30.09.2020; 01.10/31.12.2020 x 10%			

stin presenza di più strutture gestite dalla medesima persona giuridica $\,$ ma ubicate in Aziende Sanitarie diverse.

I controlli amministrativi riguardano il 100% delle domande e prevedono le seguenti verifiche ed attività:

- che la domanda ai fini dell'ammissibilità sia pervenuta entro e non oltre la data prevista al precedente punto 4;
- che la domanda sia compilata in ogni sua parte;
- che siano stati allegati tutti i documenti richiesti nel modulo di domanda di cui al punto 5;
- che la domanda sia debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante della persona giuridica beneficiaria (la domanda non firmata è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta);
- che il beneficiario sia iscritto al registro delle imprese sociali (nel caso in cui il soggetto richiedente sia l'appaltatore di servizi di assistenza erogati per il tramite di personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario);
- che la data delle fatture sia ricompresa nei periodi di riferimento della prima e della seconda tranche di cui al precedente punto 3 e che, in ogni caso, alla data della presentazione dell'istanza le stesse debbano essere quietanzate;
- che la documentazione presentata sia inerente a spese relative alla richiesta di rimborso;
- che l'indicazione dell'importo delle spese di cui si chiede il rimborso sia al netto dell' I.V.A.;
- che ci sia corrispondenza tra quanto richiesto in domanda e quanto risultante dai documenti contabili ad essa allegati.

Dovrà, inoltre, essere valutata la coerenza dei dati contenuti nell'istanza presentata all'ASL con quelli risultanti dal modulo di richiesta all'Agenzia delle Entrate del beneficio ex art. 125 del D.L. 34/2020, legge di conversione 77/2020 e dal riscontro dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, in ordine al rimborso ex art. 43, comma 1, del DL 18/2020, legge di conversione 27/2020.

L'elenco delle attività di cui sopra non è esaustivo e dovranno essere effettuate tutte le altre attività di controllo tecnico-amministrativo qui non espressamente citate ma indispensabili ad una corretta esecuzione dell'istruttoria.

L'istruttoria si conclude con la determinazione del rimborso spettante al richiedente. Tale rimborso dovrà ricomprendere anche gli importi relativi agli ospiti inseriti da altre A.S.L. piemontesi (esclusi gli ospiti inseriti da ASL di altre Regioni ed in carico alle medesime e gli ospiti paganti in proprio).

6. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Le AA.SS.LL. entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso al loro protocollo dovranno definire, mediante provvedimento conclusivo del procedimento, le somme da liquidare a titolo di rimborso.

Il provvedimento finale dovrà essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" delle AA.SS.LL. ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lg.vo 33/2013 e s.m.i.

Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al rimborso ed alla pubblicazione di cui al comma precedente, le AA.SS.LL. procederanno all'erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dalla nella domanda di rimborso.

Il rimborso a favore degli aventi diritto dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento, fatte comunque salve le verifiche antimafia ex D. Lg.vo 159/2011 e s.m.i. e di regolarità contributiva ex D.M. 30/01/2015, salvo deroghe correlate all'emergenza disposte da normative nazionali.

7. CONTROLLI

Le autocertificazioni prodotte verranno controllate dalle AA.SS.LL., a campione, nella misura almeno del 20% di quelle ricevute e comporteranno l'onere di esibizione, da parte del richiedente, di tutta la documentazione necessaria ai fini del controllo.

Ai fini delle suddette verifiche, le AA.SS.LL. potranno, altresì, effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ivi compresa la revoca del rimborso.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è effettuato dalle AA.SS.LL. nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico (articolo 6, comma 2, lett. e. GDPR), per eseguire Misure contrattuali e precontrattuali, e, altresì, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'unione o degli Stati Membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e le libertà dell'interessato (art. 6, co. 2, lett. i GDPR).

9. DISPOSIZIONI FINALI

Le comunicazioni inerenti al procedimento sono trasmesse dalle AA.SS.LL. esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC).